



# **COMUNE DI MENAGGIO**

**Provincia di Como**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

**Approvato con Delibera C.C. n. 41 del 30.12.2020**

**Modificato con Delibera C.C. n. 7 del 29.04.2021**

## **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – PRESUPPOSTO
- ART. 3 – SOGGETTIVITA' PASSIVA
- ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 5 – RIDUZIONI
- ART. 6 – ESENZIONI
- ART. 7 – DICHIARAZIONE
- ART. 8 – PAGAMENTO DEL CANONE
- ART. 9 – RIMBORSI
- ART. 10 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 11 – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

## **LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI**

- ART. 12 – NATURA DELLE OCCUPAZIONI
- ART. 13 – DOMANDA DI CONCESSIONE
- ART. 14 – OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART. 15 – ISTRUTTORIA
- ART. 16 – OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART. 17 – OCCUPAZIONI OCCASIONALI
- ART. 18 – ATTO DI CONCESSIONE
- ART. 19 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 20 – RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE
- ART. 21 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART. 22 – REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
- ART. 23 – RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE
- ART. 24 – CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
- ART. 25 – OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
- ART. 26 – OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO
- ART. 27 – MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 28 – ALTRE OCCUPAZIONI E CONVENZIONI
- ART. 29 – OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
- ART. 30 – DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI
- ART. 31 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI PER LE OCCUPAZIONI
- ART. 32 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE PER LE OCCUPAZIONI
- ART. 33 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI
- ART. 34 – CANONE PASSI CARRABILI
- ART. 35 – CANONE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO
- ART. 36 – CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

## **LA DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI**

ART. 37 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  
ART. 38 – COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO  
ART. 39 – COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO  
ART. 40 – ISTRUTTORIA  
ART. 41 – ATTO DI AUTORIZZAZIONE  
ART. 42 – DIRITTI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE  
ART. 43 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE  
ART. 44 – MODIFICA O SOSTITUZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO  
ART. 45 – SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA  
ART. 46 – ESTENSIONE VALIDITA' TEMPORALE DELL'AUTORIZZAZIONE - DEROGHE DIVIETI E LIMITAZIONI  
ART. 47 – RINUNCIA ANTICIPATA (DISDETTA)  
ART. 48 – DECADENZA  
ART. 49 – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE  
ART. 50 – RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI  
ART. 51 – DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MEZZI PUBBLICITARI  
ART. 52 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE  
ART. 53 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE  
ART. 54 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE  
ART. 55 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
ART. 56 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
ART. 57 – TIMBRATURA DEI MANIFESTI  
ART. 58 – ELENCO DELLE POSIZIONI  
ART. 59 – MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI  
ART. 60 – SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI  
ART. 61 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
ART. 62 – DETERMINAZIONE DEL CANONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
ART. 63 – ESENZIONI DEL CANONE  
ART. 64 – RIDUZIONI DEL CANONE  
ART. 65 – ATTIVITA' DI CONTROLLO - DISCIPLINA SANZIONATORIA – ACCERTAMENTO  
ART. 66 – DISCIPLINA TRANSITORIA E NORME FINALI

## **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorre dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

### **ART. 2 PRESUPPOSTO**

- 1) Il presupposto del canone è:
- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché delle aree private comunque soggette permanentemente a pubblico passaggio.
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni; per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti ed adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) dello stesso comma.
- 3) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **ART. 3**

## **SOGGETTIVITA' PASSIVA**

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2) Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

## **ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

Ai fini della classificazione anagrafica del Comune, ove la stessa costituisce parametro di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, ivi compresa la disciplina tariffaria, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno a quello precedente.

## **ART. 5 RIDUZIONI**

- 1) Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
  - a) la superficie eccedente i mille metri quadrati, per le occupazioni è calcolata in ragione del 10% ;
  - b) per le occupazioni temporanee realizzate da un unico soggetto con installazioni di circhi, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati;
  - c) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro la tariffa è ridotta alla metà;
  - b) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici ovvero con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, la tariffa è ridotta alla metà
  - c) per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, la tariffa è ridotta alla metà.

## **ART. 6 ESENZIONI**

Sono esenti dal canone:

- 1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- 2) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- 3) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico fino ad un massimo di 10 mq;
- 4) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- 5) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- 6) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- 7) le occupazioni di aree cimiteriali;
- 8) le occupazioni realizzate per accesso veicolare alle private proprietà (passi carrabili) da intendersi lo spazio necessario quale area di manovra di fronte al passo carrabile regolarmente autorizzato;
- 9) le occupazioni di soprasuolo effettuate da privati con balconi, verande, bow-window e tende solari fisse o retrattili siano esse di carattere stabile o temporaneo;
- 10) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- 11) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuate dalle imprese autorizzate;
- 12) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di Menaggio ed ogni altra occupazione effettuata da e per l'amministrazione comunale, per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- 13) le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali effettuate in occasione di festività, ricorrenze civili e religiose, inaugurazioni;
- 14) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 1 ora;
- 15) occupazioni realizzate con ponteggi, steccati, transenne, scale, pali di sostegno, mezzi meccanici o automezzi operativi, e simili per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di durata non superiore a 6 ore, previo permesso scritto rilasciato dal Comando Polizia Locale;
- 16) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli o mezzi edili per il tempo necessario al carico e scarico di materiali o merci di durata non superiore a 120 minuti, previo permesso scritto rilasciato dal Comando Polizia Locale;
- 17) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore, previo permesso scritto rilasciato dal Comando Polizia Locale;
- 18) le occupazioni per iniziative e manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune. L'atto di concessione del patrocinio sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;

- 19) a valutazione della Giunta Comunale, per le occupazioni nell'ambito di specifici piani o programmi di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento riferiti ad aree cittadine;
- 20) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- 21) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- 22) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 23) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- 24) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- 25) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- 26) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- 27) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- 28) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 29) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- 30) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- 31) i messaggi pubblicitari comunque effettuati in via esclusiva dello stato o degli enti pubblici territoriali;

32) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione si obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

**ART. 7  
DICHIARAZIONE**

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2) Per le occupazioni di cui all'articolo 36 del presente regolamento, il soggetto titolare della concessione è obbligato a presentare apposita autodichiarazione, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno, nella quale indicare il numero complessivo degli allacciamenti alle reti.

**ART. 8  
PAGAMENTO DEL CANONE**

- 1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente e/o concessionario, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, mediante il sistema PagoPA secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e ss.mm.ii.
- 2) Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall'articolo 36 del presente regolamento il canone è da versarsi annualmente entro il medesimo termine di cui all'art. 7.
- 3) Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

**ART. 9  
RIMBORSI**

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.
- 2) Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono, con maturazione giornaliera, dalla data di esecuzione del pagamento.
- 3) Non si procede al rimborso di importi inferiori a € 12,00.

**ART. 10  
FUNZIONARIO RESPONSABILE**

- 1) L'amministrazione designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.



2) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano, invece, al concessionario, restando ferme le competenze in merito al rilascio di atti di concessione e/o autorizzazione.

## **ART. 11 ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO**

1) Ai fini dell'applicazione e della graduazione del canone, disciplinato dal presente regolamento, il territorio del Comune di Menaggio è suddiviso in categorie in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, (Allegato 1), in funzione del contesto urbanistico - edilizio, dell'intensità demografica, della presenza in zona di pubblici servizi nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare.

2) La categoria I Super viene prevista esclusivamente in relazione alle occupazioni permanenti e temporanee realizzate da pubblici esercizi in alcune aree di particolare pregio, così come specificatamente elencate (Allegato 1).

3) Le strade e le piazze di nuova costruzione si considerano appartenenti all'ultima categoria fino alla loro formale classificazione.

4) Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

5) Dalla suddetta classificazione sono escluse le occupazioni di cui all'articolo 36.

## **LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI**

### **ART. 12 NATURA DELLE OCCUPAZIONI**

1) Le occupazioni di cui all'art. 2 si dividono in permanenti e temporanee.

2) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata non sia inferiore all'anno.

3) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno, anche se ricorrenti, e nel caso di comunicazioni, le occupazioni inferiori a 6 ore.

### **ART. 13 DOMANDA DI CONCESSIONE**

1) Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.

2) La domanda, in bollo ai sensi di legge, deve, in ogni caso, contenere:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;

- c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
- d) l'entità, espressa in metri quadrati o lineari e la durata dell'occupazione richiesta;
- e) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
- f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, nel caso in cui l'occupazione consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- h) la sottoscrizione a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria con deposito di cauzione, da presentare nelle forme di legge, se richiesto dal Comune a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione o di eventuali danni;
- i) la dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni a terzi, compreso il Comune;
- 3) La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta, idonea a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura dell'occupazione, con i riferimenti dimensionali anche rispetto a punti fissi esistenti.
- 4) Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
- 5) Nel caso in cui l'occupazione presupponga il rilascio di altro titolo è comunque necessario presentare domanda di occupazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 6) Non è richiesta la concessione/autorizzazione per le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal Comune a parcheggio a pagamento.
- 7) In caso di presentazione di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, fatta salva la possibilità per il Comune di non concederla, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo Generale del Comune.
- 8) Il Comune, nel caso in cui l'occupazione della stessa area pubblica sia richiesta da più soggetti, può concludere, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
- 9) Qualora non sia possibile concludere con gli interessati un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, il Comune emana comunque il provvedimento, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati tenuto conto, ad esempio, della vicinanza degli esercizi dal plateatico richiesto, dell'impatto ambientale e di ogni altro elemento che sarà ritenuto utile.

<b>ART. 14</b> <b>OCCUPAZIONI D'URGENZA</b>
--

1) Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del provvedimento di concessione soltanto in circostanze di urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale

caso l'interessato, oltre alla domanda intesa a ottenere la concessione in sanatoria ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente Settore Comunale e alla Polizia Locale che provvede ad accertare se sussistano le condizioni di urgenza. Il canone dovuto è versato all'atto del rilascio del provvedimento concessorio in sanatoria.

2) La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza comporta che l'occupazione sia considerata abusiva a tutti gli effetti, con l'applicazione delle sanzioni di legge nonché di quelle previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.

3) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e ss. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

## **ART. 15 ISTRUTTORIA**

1) Il Settore competente al rilascio dell'atto di concessione, ricevuta l'istanza o la comunicazione, procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione.

2) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 13 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.

4) Il rilascio della concessione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, (previa presentazione di fideiussione, avente una scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza dell'ultima rata, a copertura completa del piano, da presentare all'atto del ritiro della concessione), e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

5) In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

## **ART. 16 OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1) Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione o quando questo sia stato revocato, oppure scaduto e non prorogato.

2) Si considerano, altresì, abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.

3) In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando termine per provvedervi. Decorso inutilmente il termine dato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.

- 4) Resta in ogni caso a carico degli occupanti abusivi ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione stessa.
- 5) Si applicano oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, quelle previste dall'art. 20, comma 4 e comma 5, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.

<b>ART. 17</b> <b>OCCUPAZIONI OCCASIONALI</b>
--

1) In deroga all'art. 13 l'occupazione si intende concessa ed autorizzata a seguito di presentazione di apposita comunicazione scritta al Settore competente almeno 5 giorni prima dell'occupazione stessa, per le necessarie verifiche e per l'eventuale subordinazione all'adozione di specifiche prescrizioni che saranno tempestivamente segnalate, nelle seguenti ipotesi:

- a) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di Menaggio ed ogni altra occupazione effettuata da e per l'amministrazione comunale, per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- b) le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali effettuate in occasione di festività, ricorrenze civili e religiose, inaugurazioni;
- c) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 1 ora;
- d) occupazioni realizzate con ponteggi, steccati, transenne, scale, pali di sostegno, mezzi meccanici o automezzi operativi, e simili per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di durata non superiore a 6 ore, previo permesso scritto rilasciato dal Comando Polizia Locale;
- e) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli o mezzi edili per il tempo necessario al carico e scarico di materiali o merci di durata non superiore a 120 minuti, previo permesso scritto rilasciato dal Comando Polizia Locale;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore, previo permesso scritto rilasciato dal Comando Polizia Locale;
- g) le occupazioni per iniziative e manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune. L'atto di concessione del patrocinio sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;
- h) a valutazione della Giunta Comunale, per le occupazioni nell'ambito di specifici piani o programmi di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento riferiti ad aree cittadine;

Non è richiesta la concessione/autorizzazione per le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal Comune a parcheggio a pagamento.

L'occupazione può essere vietata per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamenti nonché per eventuali prescrizioni, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza. A tal fine, la Giunta Comunale può individuare con deliberazione le aree che non possono costituire oggetto di concessione.

<b>ART. 18</b> <b>ATTO DI CONCESSIONE</b>
--

1) L'atto di concessione, che costituisce il titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione delle aree di cui all'art. 2, comma 1, lett a) del presente regolamento, contiene:

- a) gli elementi di cui all'art. 13;
  - b) la durata dell'occupazione, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
  - c) le specifiche finalità per le quali è concessa l'occupazione, con l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata la concessione stessa;
  - d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.
- 2) La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale. La concessione non è cedibile e non è consentita la sub concessione. La concessione è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività che si svolge utilizzando la medesima occupazione.
- 3) Chi intenda subentrare al concessionario ai sensi del comma 2 deve fare richiesta di voltura all'Amministrazione entro 15 giorni dal trasferimento, indicando gli estremi della concessione di cui trattasi. La mancata richiesta nei termini comporta che l'occupazione sia considerata abusiva. Il subentrante è tenuto al versamento del canone dell'anno in corso se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.
- 4) La voltura della concessione, in ogni caso, non dà luogo a rimborso.
- 5) Ogni concessione viene comunque rilasciata:
- a) a termine, per una durata di 1 anno;
  - b) senza pregiudizio alcuno dei diritti di terzi;
  - c) con obbligo del concessionario di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento;
  - d) con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
- 6) Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. Il titolare dell'occupazione ha, in ogni caso, l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 7) L'atto di concessione/autorizzazione non abilita il concessionario alla installazione di manufatti o altro qualora a tal fine sia prescritto formale permesso di costruire, né ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali è richiesta espressa autorizzazione.
- 8) Nell'ipotesi suddetta la efficacia della concessione/autorizzazione è subordinata al preventivo ottenimento del permesso di costruire, autorizzazione o dichiarazione inizio attività (D.I.A.).
- 9) Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile del servizio competente.

<b>ART. 19</b> <b>OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO</b>
--

1. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia previste per l'occupazione.
2. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, il concessionario ha l'obbligo di:
  - a) esibire, a semplice richiesta del personale competente, la concessione;
  - b) pagare il canone alle scadenze prefissate;

c) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, avendo altresì cura del legittimo smaltimento degli stessi;

d) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

e) non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;

f) non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

g) evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume, in ogni caso, alcuna responsabilità.

h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore competente;

i) provvedere a proprie cura e spese, al termine dell'occupazione, al ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del concessionario, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto;

l) di comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione;

m) non accatastare tavoli, sedie, ombrelloni e quant'altro sugli spazi in concessione.

n) di provvedere alla corretta manutenzione degli arredi, delle coperture e ogni altro manufatto collocati sul suolo pubblico oggetto della concessione.

<b>ART. 20</b> <b>RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE</b>
--

1) La concessione di occupazione di suolo pubblico è valida per il periodo in essa indicato. La domanda di rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione deve contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione originaria.

2) Il provvedimento di concessione per l'occupazione permanente ha validità di 1 anno e si considera annualmente rinnovato a condizione che il titolare dell'atto nell'anno precedente:

a) risulti in regola con il pagamento del canone;

b) abbia osservato tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

c) abbia rispettato tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

In tal caso il concessionario entro il 30 novembre di ogni anno dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante che nulla è variato rispetto all'anno precedente, inoltre dovrà essere dichiarato di essere in regola con il pagamento del canone, di aver osservato tutte le disposizioni legislative, i regolamenti in materia e rispettato tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione. Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, comporta la decadenza del provvedimento di concessione/autorizzazione. Le richieste di modifiche di quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione e quindi dovranno essere presentate nelle forme previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

3) Per le occupazioni temporanee, qualora si rendesse necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare ha l'obbligo di presentare, almeno

3 giorni prima della scadenza, richiesta di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta.

4) Il rinnovo o la proroga della concessione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, (previa presentazione di fideiussione, avente una scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza dell'ultima rata, a copertura completa del piano, da presentare all'atto del ritiro della concessione), e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

<b>ART. 21</b> <b>DECADENZA DELLA CONCESSIONE</b>
--

1) La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- ❖ violazione delle condizioni previste nella concessione;
- ❖ violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo;
- ❖ uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- ❖ mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere;
- ❖ mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio della concessione, nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, salve proroghe per comprovate necessità.

2) Le violazioni sono accertate e contestate al concessionario dai Settori competenti, e la decadenza, che è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Settore competente comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

3) La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

4) Resta fermo l'obbligo del concessionario decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del concessionario, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

5) La concessione, in ogni caso, si estingue:

- ❖ per scadenza del termine, se non rinnovata;
- ❖ per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 23;
- ❖ in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del presente regolamento, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento;
- ❖ in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

<b>ART. 22</b> <b>REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE</b>
---

1) L'Amministrazione può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2) Per motivi di pubblica utilità può essere ordinata al concessionario una breve rimozione temporanea (massimo 5 giorni) delle attrezzature utilizzate per l'occupazione ed indicate nell'atto di concessione, senza che il concessionario stesso possa avanzare pretese ed, altresì, senza obbligo da parte del Comune di restituzione del canone riscosso. In caso di inadempienza, all'ordine di rimozione temporanea (entro il termine concesso), il dirigente cui compete il rilascio della concessione dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.

3) Il mancato rispetto, per due volte nell'arco di dodici mesi, delle prescrizioni e clausole contenute nell'atto di concessione, comporta la sospensione fino a 15 giorni della concessione stessa. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, dopo l'applicazione della sospensione, il dirigente cui compete il rilascio della concessione dispone la revoca della stessa anche nel caso in cui il contravventore abbia versato la sanzione amministrativa comminata. Sono inoltre cause di revoca della concessione/autorizzazione:

a) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;

4) Le concessioni/autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per motivi pubblica utilità o sicurezza pubblica.

5) La sospensione temporanea, di cui al comma 2, della concessione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima da conteggiarsi dal 5° giorno.

6) La revoca non dà diritto alla restituzione del canone di concessione pagato.

7) Il mancato versamento del canone comporta la revoca della concessione nel caso in cui il pagamento non avvenga entro 7 giorni dal ricevimento di una comunicazione di diffida. E' a carico del concessionario l'onere di presentare al Settore che ha emesso la diffida la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro il predetto termine.

8) Nel caso in cui le strutture o attrezzature oggetto di concessione risultino modificate, disordinate ovvero in stato di degrado a causa di omessa manutenzione od uso improprio delle stesse, il dirigente cui compete il rilascio della concessione/autorizzazione, diffida il titolare dell'atto autorizzativo a proseguire con l'occupazione assegnando un termine per la rimozione o per effettuare la manutenzione, rapportato all'entità delle opere. Decorso detto termine il dirigente predetto dispone la revoca della concessione/autorizzazione e, con propria ordinanza, la rimozione degli arredi o manufatti assegnando agli occupanti un termine rapportato all'entità delle opere da rimuovere. In caso di mancata ottemperanza dell'ordinanza, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le spese agli occupanti.



9) Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico ma risulti inadempiente nei confronti del comune per il pagamento di canoni nel periodo precedente, la concessione non verrà rilasciata fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni, indennità ed interessi previsti.

10) La Polizia Locale trasmette senza indugio copia dei verbali di constatazione delle violazioni, trasgressioni ed omissioni previste nel presente articolo, all'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento di concessione/autorizzazione, per i provvedimenti di competenza.

**ART. 23**  
**RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE**

1) La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione/prima del suo inizio, deve essere comunicata dal titolare della concessione o da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire al Settore competente. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione e contestualmente dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Non sono in ogni caso rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto amministrativo.

2) In assenza della comunicazione di cui al comma 1, nei tempi previsti, il canone resta dovuto per il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.

3) E' consentita la cessazione anticipata dell'utilizzo del suolo pubblico, a occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non comporta la restituzione del canone versato.

4) Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza; per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.

**ART. 24**  
**CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

La concessione delle aree per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, è rilasciata in base alle modalità stabilite dall'apposito regolamento, come previsto dall'articolo 9 della Legge n.337 del 18/03/1968 e successive modifiche e integrazioni.

**ART. 25**  
**OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI, FIORI E PIANTE  
ORNAMENTALI**

1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di area o spazio pubblico, è soggetta a concessione.

2) L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercenti l'attività commerciale, è consentita nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e comunque nella salvaguardia del pubblico interesse.

**ART. 26**  
**OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO**

1) Per collocare fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi (...) nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione all'occupazione.

2) Il Settore competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori (...)

**ART. 27**  
**MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione ai lavori.

2) Nel caso di domanda per l'occupazione di area per l'impianto di cantieri edili, al richiedente potrà essere richiesta un'adeguata cauzione che sarà restituita alla scadenza dell'occupazione dopo che il concessionario avrà comprovato di aver assolto tutte le obbligazioni e gli impegni assunti nei confronti del Comune.

**ART. 28**  
**ALTRE OCCUPAZIONI E CONVENZIONI**

1) Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi e negli archi di porticato è richiesta la preventiva concessione comunale.

2) Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione e/o rimozione delle citate strutture che non siano mantenute in buono stato.

3) In caso di presentazione di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, fatta salva la possibilità per il Comune di non concederla, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo Generale del Comune;

4) L'occupazione di suolo per i pubblici esercizi deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario.

Le occupazioni in aderenza, o separate unicamente dal marciapiede, non possono estendersi su un fronte superiore alla proiezione dell'esercizio e devono comunque garantire l'accessibilità al transito con fasce di percorrenza non inferiori a 1,50 mt nelle vie che per la loro conformazione e struttura sono ad uso pedonale esclusivo e non inferiore a 3,00 mt nelle vie o piazze dove, sia pure in deroga ad eventuali divieti esistenti, è possibile il transito dei veicoli. Il fronte dell'occupazione può essere incrementato fino al 50% e comunque non oltre i 15 metri di estensione lineare, previa comunicazione ai titolari degli esercizi pubblici/commerciali o ai proprietari dell'immobile sul fronte dei quali è chiesta l'estensione che dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accettazione. In presenza di successive domande di occupazione del medesimo suolo, da parte di altri aventi diritto, il Concessionario dovrà liberare la parte di occupazione effettuata sul fronte del nuovo richiedente entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda. In presenza di domande concorrenti per superfici

non prospicienti queste saranno ripartite in proporzione alla superficie di somministrazione risultanti agli atti del Settore Attività Produttive. Nel caso in cui esercenti già assegnatari di aree concorrano all'assegnazione di questi spazi il calcolo proporzionale verrà effettuato sommando le aree già concesse.

Le superfici occupabili non in aderenza, in quanto separate dall'esercizio da un'area di circolazione, sono assegnate sulla base delle domande degli esercenti attività in locali prospicienti o comunque posti ad una distanza non superiore a 20 metri lineari, misurati secondo il percorso più breve partendo dall'accesso pubblico all'esercizio. La Giunta Comunale valuterà eventuali richieste in deroga al presente limite di distanza, in particolari situazioni. In presenza di domande concorrenti le superfici assegnabili saranno ripartite in proporzione alle superficie di somministrazione risultanti agli atti del Settore Attività Produttive. Nel caso in cui esercenti già assegnatari di aree concorrano all'assegnazione di questi spazi il calcolo proporzionale verrà effettuato sommando le aree già concesse.

5) Coloro che esercitano i mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici all' uopo individuati dal Comune per l'esercizio di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

6) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione né sono soggetti al pagamento del canone. La sosta è consentita fino ad un massimo di un ora nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

7) Per le occupazioni di aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento, il canone è quantificato applicando la tariffa giornaliera per mq.; l'importo dovuto non dovrà comunque essere inferiore al mancato introito dell'Amministrazione Comunale per l'uso dell'area quale parcheggio, salvo il caso di lavori urgenti a difesa della pubblica incolumità, eseguiti su mandato dell'Amministrazione Comunale.

Qualora il parcheggio, oggetto dell'occupazione, sia in concessione a terzi la Giunta Comunale stabilirà con proprio provvedimento sia l'entità di quanto dovuto dall'occupante che l'entità del rimborso dovuto al concessionario.

8) La concessione di aree pubbliche alle attività commerciali è subordinata alla tipologia di vendita dell'attività stessa, con l'obbligo di rimuovere ad esercizio chiuso tutta la merce esposta sull'occupazione.

Le attività di somministrazione (bar, ristoranti, alberghi, gelaterie, rosticcerie) dovranno posare un arredo consono a quello urbano già esistente: tavoli, sedie, panche, posacenere, portaombrelli in metallo grigio fumo o verde scuro, ombrelloni o tendaggi retrattili con mantovane non superiori ai 30 cm. ; non sono concesse installazioni di gazebo di qualsiasi natura. La posa di tutto l'arredo sarà comunque subordinata al benessere dell'Amministrazione.

9) E' consentita nei cantieri edili la collocazione di teloni raffiguranti l'immagine della ristrutturazione ultimata previa autorizzazione degli organi competenti.

Ogni altra forma di pubblicità delle aziende o delle ditte operanti nel cantiere è subordinata ad autorizzazione ed al pagamento della relativa imposta.

10) Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell'area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è determinato nella convenzione stessa.

11) Le convenzioni nonché la misura del canone applicato, dovranno essere approvate con atto della Giunta Comunale.

**ART. 29**  
**OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1) Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2) Per i serbatoi trova applicazione l'art. 35, comma 2, del presente Regolamento.

**ART. 30**  
**DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI**

1) Per le occupazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari, [*con arrotondamento all'unità superiore*], alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale.

2) Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto, quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione stessa, è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.

3) Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata espressa in giorni.

4) Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

5) Nell'ipotesi di copertura con tettoie, tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze;

6) Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

7) La superficie eccedente i mille metri quadrati, per le occupazioni è calcolata in ragione del 10% ;

8) Per le occupazioni temporanee realizzate da un unico soggetto con installazioni di circhi, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati;

9) Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

**ART. 31**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI  
PER LE OCCUPAZIONI**

- 1) Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 2) La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade (Allegato 1);
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sua sottrazione all'uso pubblico, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano, ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione.
- 3) I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) (Allegato 2) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

**ART. 32  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE  
PER LE OCCUPAZIONI**

- 1) Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 2) La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade (Allegato 1);
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sua sottrazione all'uso pubblico, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano, ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione.
- 3) I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) (Allegato 2) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

**ART. 33  
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI**

- 1) Il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro il 28/29 febbraio. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 1.000,00, il versamento può avvenire in n. 3 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza bimestrale. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili, alla data di rilascio della concessione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto concessorio è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.
- 2) Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno,
- 3) Il versamento del canone relativo alle occupazioni temporanee deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
- 4) Non si fa luogo al versamento del canone qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a € 12,00.

**ART. 34**  
**CANONE PASSI CARRABILI**

- 1) La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 2) Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

**ART. 35**  
**CANONE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO**

- 1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua è ridotta a un quarto.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al comma 1, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al comma 1 è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

**ART. 36**  
**CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA  
DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la

distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria pari ad € 1,50.

2) Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

3) In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

5) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6) Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## **LA DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI**

### **ART. 37 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1) Chiunque intenda installare, modificare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato secondo quanto disposto dalle norme del Codice della Strada, dal presente regolamento, e dagli altri regolamenti comunali in materia, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.

2) La definizione dei singoli mezzi pubblicitari è contenuta nell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.S e successive modifiche ed integrazioni.

3) L'installazione di mezzi pubblicitari avviene mediante presentazione di apposita richiesta di autorizzazione, in bollo ai sensi di legge, presso il Settore competente.

4) La richiesta, deve contenere:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;

c) l'individuazione specifica del luogo ove si intendono installare gli impianti;

d) la descrizione dell'impianto e/o del messaggio pubblicitario, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;

e) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici eventualmente interessati dall'occupazione;

- e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- 5) Una copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede dell'attività ed esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.
- 6) Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni e alle prescrizioni di cui all'art. 23 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e all'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

**ART. 38**  
**COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**  
**ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO**

- 1) La collocazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato è soggetta alle limitazioni dimensionali e quali – quantitative previste dalle disposizioni contenute negli atti e nel regolamento attuativi.
- 2) La nozione di “centro abitato” è quella fornita dal D.lgs. 285/1992, art. 3, comma 1, punto 8 e art. 4, comma 1, come individuato cartograficamente nella Delibera di G.C. e vigente al momento della presentazione dell'istanza.

**ART. 39**  
**COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**  
**AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO**

- 1) La collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 47 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495), con particolare riguardo all'art. 51, comma 2, e ss.mm.ii.

**ART. 40**  
**ISTRUTTORIA**

- 1) Il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta l'istanza procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 37 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta.
- 3) Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
- 4) Il rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, (previa presentazione di fideiussione, avente una scadenza di almeno 6 mesi oltre



la scadenza dell'ultima rata, a copertura completa del piano, da presentare all'atto del ritiro della concessione), e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

5) In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

**ART. 41**  
**ATTO DI AUTORIZZAZIONE**

1) L'atto di autorizzazione, contiene:

- a) gli elementi di cui all'art. 37;
- b) la durata, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
- c) le specifiche e l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata l'autorizzazione;
- d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.

2) L'atto di autorizzazione è rilasciato a titolo strettamente personale e non è cedibile. Esso è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria.

3) In caso di sub - ingresso nell'esercizio di un'attività il subentrante, qualora non apporti modifiche ai messaggi deve darne comunicazione entro 15 gg. dal sub - ingresso, ai fini della voltura, indicando gli estremi della autorizzazione originaria, allegando apposita autocertificazione che attesti l'assenza di ogni modifica modifiche alla situazione in essere.

4) La voltura dell'autorizzazione non dà, in ogni caso, luogo a rimborso.

5) La mancata richiesta e/o comunicazione nei termini di cui al comma 3, comporta che l'installazione e/o esposizione pubblicitaria sia considerata ad ogni effetto abusiva.

6) Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale modifica del messaggio pubblicitario richiede una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del vigente regolamento.

7) Ogni autorizzazione viene comunque rilasciata con l'obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento e con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove prescrizioni e/o condizioni.

**ART. 42**  
**DIRITTI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE**

1) Il titolare dell'impianto deve installare, secondo le indicazioni e le condizioni tecniche dichiarate nell' autorizzazione, il mezzo pubblicitario richiesto.

2) Lo stesso ha diritto al mantenimento dell'impianto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, salvo i casi di decadenza, di sospensione o modifica previsti dal vigente regolamento.

**ART. 43**  
**OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE**

1) Il titolare dell'impianto pubblicitario ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione del manufatto e delle strutture di sostegno;

- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente.
- e) all'effettuazione di tutti gli interventi necessari alla conservazione in condizioni di efficienza e decoro;
- f) adempiere entro i termini stabiliti al pagamento del canone e di ogni altro onere previsto nell'atto autorizzativo.
- 2) Nel caso di interventi urgenti rivolti all'eliminazione di parti pericolanti, il titolare dell'impianto pubblicitario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Servizio incaricato.
- 3) In ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente oggetto di autorizzazione deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- ❖ amministrazione competente
  - ❖ soggetto titolare
  - ❖ numero di protocollo e data di presentazione dell'autorizzazione
  - ❖ progressione km del punto di installazione e per le strade comunali l'indicazione del nome della via e del civico;
  - ❖ data di scadenza
- La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
- 4) È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla sua rimozione, successivamente alla cessazione dell'attività esercitata.
- 5) È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari successivamente alla conclusione della manifestazione o spettacolo pubblicizzato, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali entro i seguenti termini:
- a) entro 24 ore per i segni orizzontali reclamistici;
  - b) entro 24 ore per i cartelli pubblicitari stradali;
  - c) entro 24 ore per gli striscioni, locandine e stendardi.
- 6) Qualora non vengano rimossi entro il limite di tempo di cui al comma 5, gli impianti saranno rimossi d'ufficio, senza ulteriore comunicazione ed a spese del titolare.
- 7) La presentazione dell'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi.
- 8) L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dello stato dei luoghi dal personale tecnico o da altro parimenti qualificato, per accertare le condizioni degli stessi.

<b>ART. 44</b> <b>MODIFICA O SOSTITUZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO</b>
--

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ferma restando la durata della stessa, intenda variare esclusivamente il messaggio pubblicitario riportato su un

cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione, allegando il solo bozzetto del nuovo messaggio.

**ART. 45**  
**SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA**

- 1) L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione delle spese documentate, effettivamente sostenute relativamente all'installazione dell'impianto e/o delle strutture, sostegni o supporti da rimuovere. L'atto con il quale è disposta la modifica deve altresì indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto in conseguenza della modifica stessa.
- 2) La revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente.

**ART. 46**  
**ESTENSIONE VALIDITA' TEMPORALE DELL'AUTORIZZAZIONE,  
DEROGHE, DIVIETI E LIMITAZIONI**

- 1). Chiunque intenda mantenere in essere cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, per un periodo superiore a tre anni, quale periodo di validità delle autorizzazioni decorrente dalla data di rilascio delle stesse, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 37 almeno 30 gg. prima della scadenza.
- 2) Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario indicato nell'autorizzazione è sufficiente allegare, alla richiesta, una autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conferma delle caratteristiche dell'impianto, assenza di modifiche e sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva dell'impianto stesso. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente comma, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano la necessità di una nuova autorizzazione.
- 3) L'estensione della validità temporale dell'autorizzazione è, in ogni caso subordinata all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, (previa presentazione di fideiussione, avente una scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza dell'ultima rata, a copertura completa del piano, da presentare all'atto del ritiro della concessione), e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
- 4) Sulle armature, impalcature, steccati e recinti per qualunque uso costruiti in via provvisoria e prospicienti il suolo pubblico, possono essere eseguite le affissioni esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.
- 5) Sugli edifici di carattere storico ed in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
- 6) La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie od altro luogo pubblico è consentita dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

7) E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonia, in prossimità di scuole pubbliche ed edifici di culto.

8) E' vietata la pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifesti o di altro materiale pubblicitario.

9) E' ammessa la distribuzione a mano di materiale informativo predisposto da associazioni e da Enti, previa autorizzazione del Sindaco.

<b>ART. 47</b> <b>RINUNCIA ANTICIPATA (DISDETTA)</b>
---

L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con specifica preventiva comunicazione al Settore competente e previa rimozione dell'impianto e di ripristino dei luoghi. La rinuncia non comporta la restituzione del canone versato.

<b>ART. 48</b> <b>DECADENZA</b>
------------------------------------

1) Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la violazione delle condizioni e/o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamento in materia;
- c) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- d) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 giorni dal rilascio;
- f) la mancata esecuzione di quanto autorizzato nel termine di 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione stessa;
- g) il mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere.

2) Le violazioni sono accertate e contestate al soggetto dai Settori competenti, e la decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento autorizzatorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

3) La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva esposizione pubblicitaria.

4) Resta fermo l'obbligo dell'interessato decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese dello stesso, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

5) L'autorizzazione, in ogni caso, si estingue:

- ❖ per scadenza del termine, se non rinnovata;
- ❖ per rinuncia anticipata (disdetta) ai sensi dell'art. 47 del presente regolamento;
- ❖ in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare del provvedimento autorizzatorio, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 del presente regolamento, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;

- ❖ in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare del provvedimento autorizzatorio.

**ART. 49**  
**ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE**

- 1) Si considerano abusivi tutti i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione in corso di validità, oppure posti in opera in violazione delle condizioni e/o caratteristiche previste nell'autorizzazione.
- 2) In tali circostanze, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, assegnando termine per adempiere, provvedendo alla copertura della pubblicità. In caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
- 3) Resta in ogni caso a carico degli autori della violazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'installazione abusiva.
- 4) Si applicano le sanzioni previste nel presente regolamento e le disposizioni dell'art. 23 del D.lgs. n. 285/1992 del Codice della Strada.

**ART. 50**  
**RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

Nel caso di cessazione, decadenza o revoca è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di rimuovere entro il termine dato dall'Amministrazione l'impianto pubblicitario e di procedere al ripristino delle cose e dei luoghi. In difetto procederà l'Amministrazione a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.

**ART. 51**  
**DETERMINAZIONE DEL CANONE**  
**PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

- 1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, [*con arrotondamento all'unità superiore*], indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
- 2) Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.
- 3) Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata dell'esposizione espressa in giorni.
- 4) Le superfici inferiori al mezzo metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato
- 5) Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
- 6) Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

- 7) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 8) Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alla superficie di ogni singola faccia, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 9) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 10) E' considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- 11) Le inserzioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
- 12) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, in altre parole riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano come un unico mezzo pubblicitario agli effetti del calcolo della superficie imponibile.
- 13) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 14) Per la pubblicità con proiezioni luminose, diapositive, effettuate su schermi o pareti riflettenti, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, il canone si applica indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione.
- 15) Per la pubblicità da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto, il canone si applica per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
- 16) Per la pubblicità in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifesti o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
- 17) Per la pubblicità a mezzo di amplificatori o simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità.
- 18) Per la pubblicità con palloni frenanti o simili, il canone è dovuto per ciascun mezzo indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

**ART. 52**  
**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI**  
**PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

- 1) Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe<sup>1</sup>.
- 2) La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3) I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4) Per le esposizioni pubblicitarie aventi superficie compresa fra mq. 1 e mq. 5.5, la tariffa ordinaria è maggiorata del 30%;

Per le esposizioni pubblicitarie aventi superficie compresa fra mq. 5.5 e mq. 8.5, la tariffa ordinaria è maggiorata del 50%;

Per le esposizioni pubblicitarie aventi superficie superiore a mq. 8.5, la tariffa ordinaria è maggiorata del 100%;

Per la pubblicità effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa ordinaria è maggiorata del 100%.

<p><b>ART. 53</b>  <b>DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE</b>  <b>PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE</b></p>
---

1) Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2) La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3) I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4) Per le esposizioni pubblicitarie aventi superficie compresa fra mq. 1 e mq. 5.5, la tariffa ordinaria è maggiorata del 30%;

Per le esposizioni pubblicitarie aventi superficie compresa fra mq. 5.5 e mq. 8.5, la tariffa ordinaria è maggiorata del 50%;

Per le esposizioni pubblicitarie aventi superficie superiore a mq. 8.5, la tariffa ordinaria è maggiorata del 100%;

Per la pubblicità effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa ordinaria è maggiorata del 100%.

<b>ART. 54</b> <b>VERSAMENTO DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE</b>
---

1) Il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PagoPA, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e ss.mm.ii.

2) Il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della autorizzazione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.549,37, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09.

Il ritardo o il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.

2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della dichiarazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.

3) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

4) Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a € 12,00.

5) Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

<b>ART. 55</b> <b>SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>
--

1) Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce il servizio per l'affissione a cura del comune e/o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di



manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2) Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge vigenti in materia.

<b>Art. 56</b> <b>MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b>
---

1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune e/o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

3) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

4) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune e/o il concessionario è tenuto al rimborso del canone versato entro novanta giorni.

5) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione dandone comunicazione almeno un giorno prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

6) Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del dovuto canone.

7) Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

<b>Art. 57</b> <b>TIMBRATURA DEI MANIFESTI</b>
---

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'ufficio competente con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza della affissione.

<b>Art. 58</b> <b>ELENCO DELLE POSIZIONI</b>
---

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

<b>Art. 59</b>
----------------

## **MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI**

- 1) Il comune e/o concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati.
- 2) Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
- 3) I manifesti di scorta sono, in ogni caso, distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione. Nel caso non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare se l'interessato trasmette i manifesti richiesti nei due giorni successivi.
- 4) Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale è stato pagato il canone, il Comune e/o il concessionario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

## **ART. 60 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI**

- 1) Il Comune e/o il concessionario, si riserva, in ogni caso, la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

## **Art. 61 ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

- 1) Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare all'ufficio competente apposita commissione, contenente i dati identificativi del committente, l'indicazione del numero dei manifesti e contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone, salvo i casi di esenzione del medesimo.
- 2) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.; I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.

## **ART. 62 DETERMINAZIONE DEL CANONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

2) Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del comune per un minimo di 10 giorni.

3) Per le commissioni inferiori a 50 fogli il canone di cui al comma precedente è maggiorato del 50%.

4) Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

5) Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano alla tariffa base.

6) Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del canone corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

<b>ART. 63</b> <b>ESENZIONI DEL CANONE</b>
---

1) Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

<b>ART. 64</b> <b>RIDUZIONI DEL CANONE</b>
---

Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto del 50%:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

<b>ART. 65</b>
----------------

**ATTIVITA' DI CONTROLLO**  
**DISCIPLINA SANZIONATORIA - ACCERTAMENTO**

- 1) Il Dirigente del Settore Tributi, in riferimento alle occupazioni permanenti e temporanee oggetto del presente regolamento, sulla base delle concessioni/autorizzazioni rilasciate o dei verbali di contestazione, dispone il recupero dell'omesso versamento del canone o di ogni sanzione amministrativa relativa al medesimo.
- 2) Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
  - a) importo del canone contestato;
  - b) gli eventuali interessi moratori, indennità e sanzioni;
  - c) modalità e condizioni con il quale effettuare il pagamento dell'intera obbligazione entro il termine di 15 giorni;
  - d) organo presso il quale ricorrere.
- 3) Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono rimosse coattivamente nei modi previsti dalla legge.
- 4) Con le stesse modalità del comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per l'eventuale sgombero e ripristino delle aree occupate da materiali o manufatti relative all'occupazione abusive di cui all'art. 16, nonché le spese per l'espletamento della procedura coattiva.
- 5) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, si applicano, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale:
  - a) un'indennità pari al canone dovuto, maggiorato del 50% per cento;
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando e le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 6) Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 7) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo del canone nonché dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di un'apposita cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.
- 8) Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25 ad € 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

9) In caso di omesso, parziale, tardivo pagamento del canone alle prescritte scadenze, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando e le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. all'una sanzione del 30% sull'importo in tutto o in parte non versato o versato in ritardo. L'ammontare della sanzione, in attuazione della disciplina di cui all'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, sarà comunque pari, nel minimo ad € 25,00 e nel massimo € 500,00.

10) Il Comune e/o il concessionario procede al recupero delle somme dovute in relazione ai canoni non versati e alle indennità previste per le occupazioni abusive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

<b>ART. 66</b> <b>DISCIPLINA TRANSITORIA E NORME FINALI</b>
--

1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP//ICPDPA.

2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3) Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 2021 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge ed in coerenza con la disciplina del presente regolamento, dandone comunicazione al titolare con indicazione del canone dovuto ovvero, in difetto, di disporre la revoca.

4) Resta in ogni caso salva la facoltà di rinuncia da parte del titolare, ai sensi del vigente regolamento.

5) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari in vigore in materia.

6) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

**ALLEGATI:**

Allegato 1 : ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

Allegato 2: COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE OCCUPAZIONI

## **ALLEGATO 1**

### **ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO**

#### **CATEGORIA I SUPER :**

<b>UBICAZIONE</b>	<b>TIPO AREA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
MENAGGIO	Piazza	Garibaldi Giuseppe
MENAGGIO	Via	Calvi
MENAGGIO	Via	Mazzini Giuseppe
MENAGGIO	Largo	Cavour
MENAGGIO	Piazza	Grossi Tommaso
MENAGGIO	Via	Camozzi Carlo
MENAGGIO	Via	Mylius
MENAGGIO	Via	Al Lago
MENAGGIO	Viale	Castelli Ing. Benedetto
MENAGGIO	Via	Pesce
MENAGGIO	Via	Delle Rose
MENAGGIO	Via	Porta Carlo

#### **CATEGORIA I :**

Menaggio capoluogo

#### **CATEGORIA II :**

Frazione Croce  
Frazione Lovenò  
Frazione Nobiallo

## ALLEGATO 2

### **TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONI**

#### OCCUPAZIONI PERMANENTI :

<b>N°</b>	<b>TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE</b>	<b>COEFF.</b>
//	////////////////////////////////////	//////
//	////////////////////////////////////	//////
1	Occupazione permanente generica (per tipologie di occupazione non previste nella presente tabella)	<b>1,00</b>
2	Pubblici esercizi mediante arredi (tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e similari)	<b>1,50</b>
3	Rosticcerie, gelaterie artigianali e pizza al taglio mediante arredi (tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e similari)	<b>1,50</b>
4	Esercizi commerciali	<b>1,20</b>
5	Chiosco adibito a pubblico esercizio ed attività commerciale	<b>2,50</b>
6	Chiosco per edicola	<b>1,30</b>
7	Attrazioni giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante	<b>0,80</b>
8	Spazi soprastanti e sottostanti il suolo	<b>0,40</b>
9	Tende retrattili	<b>0,40</b>
10	Distributori di carburanti	<b>0,08</b>
11	Vetrine, bacheche	<b>1,00</b>

#### OCCUPAZIONI TEMPORANEE :

<b>N°</b>	<b>TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE</b>	<b>COEFF.</b>
1	Occupazione permanente generica (per tipologie di occupazione non previste nella presente tabella)	<b>1,00</b>
2	Pubblici esercizi mediante arredi (tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e similari)	<b>0,50</b>
3	Rosticcerie, gelaterie artigianali e pizza al taglio mediante arredi	<b>0,50</b>
4	Esercizi commerciali	<b>0,40</b>
5	Commercio equo, vecchi mestieri, biologico	<b>0,30</b>
6	Mercatini artigianali	<b>0,30</b>
7	Mercatini dell'antiquariato	<b>0,50</b>
8	Attrazioni giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante	<b>0,08</b>

9	Mestieri girovagli	<b>0,08</b>
10	Esposizioni ad uso commerciale e in genere a scopo di promozione (autoveicoli, mobili, quadri, venditori di proprie opere dell'ingegno, ecc.)	<b>1,00</b>
11	Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti commerciali	<b>0,40</b>
12	Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte di enti e associazioni senza scopo di lucro	<b>0,20</b>
13	Manifestazioni politiche	<b>0,20</b>
14	Attività edilizia con ponteggio con passaggio pedonale sottostante	<b>0,25</b>
15	Attività edilizia con ponteggio senza passaggio pedonale sottostante e area di cantiere fino a 180 giorni	<b>0,30</b>
16	Attività edilizia con ponteggio senza passaggio pedonale sottostante e area di cantiere oltre i 180 giorni	<b>0,40</b>
17	Scavi e manomissioni stradali da parte di privati	<b>0,80</b>
18	Scavi e manomissioni stradali da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi	<b>0,40</b>
19	Sottosuolo e soprasuolo	<b>0,25</b>
20	Lavori di manutenzione, riparazione, pulizia, dipintura e operazioni di trasloco	<b>0,70</b>
21	Area di cantiere e deposito materiali	<b>0,25</b>
22	Operatori nel settore di noleggio	<b>0,50</b>